



ESENTI DAL PAGAMENTO IMU LE SOCIETÀ AGRICOLE DI CAPITALI CHE HANNO I GIUSTI REQUISITI

di GIUSEPPE DURANTE

DOCENTE A CONTRATTO PRESSO LA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ LUM - TRIBUTARISTA

In materia di esenzione IMU riferito al settore agricolo le misure di favore che implicano il mancato versamento dell'imposta possono essere estese anche a società agricole di capitali sempre che si tratti di una società che abbia i requisiti dell'imprenditoria agricola professionale, ovvero, se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività specifiche del settore agricolo, abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale.

È quanto ha disposto recentemente la Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza N°6346 del 08/03/2024. Si tratta di un principio giurisprudenziale che estende l'esenzione dal pagamento (ICI) IMU anche alle società cooperative che hanno una evidente vocazione agricola espletata con le modalità dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, subordinando il beneficio della esenzione tributaria alla coesistenza di due condizioni:

a) L'esercizio di una attività specifica appartenente al settore agricolo prevista dallo Statuto societario rientrante in quanto tale tra le attività di cui all'articolo 2135 cc;

b) La presenza di almeno un amministratore con la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale): in altre parole, i giudici di Palazzaccio subordinano il beneficio fiscale alla coesistenza di un requisito oggetto (attività agricola specifica) ed uno soggettivo ossia la qualifica certa di IAP superando per certi versi i limiti piuttosto stringenti previsti dalla normativa di riferimento per tutte le norme di esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo.

Il principio giurisprudenziale espresso dai Giudici di Palazzaccio nell'Ordinanza N°6346 del 08 marzo 2024 non è di poco conto considerando che esenta dal pagamento dell'imposta comunale una tipologia di società non poco frequente

nel mondo agricolo, superando gli Ermellini, i limiti tassativi imposti dalla normativa che disciplina il tributo (D.lgs.n°504/1992 e successive modificazioni) particolarmente stringenti quando si tratta di riconoscere una esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo comunale. La questione posta al vaglio della Corte di Cassazione è riconducibile nel caso di specie ad un ricorso presentato da una società cooperativa arl avverso un avviso di accertamento ICI riferito all'anno d'imposta 2005.

In particolare, parte ricorrente riteneva di trovarsi nelle condizioni oggettive per essere esentata dal pagamento del tributo, riferito nel caso di specie ad un fondo destinato ad attività agricola. Al rigetto del ricorso introduttivo faceva seguito l'appello da parte della stessa società che ribadiva, anche in sede di gravame, l'esenzione dal pagamento del tributo richiesto dal Comune.

Tuttavia, anche il giudice di appello confermava il giudicato di prime cure, ritenendo non applicabile al caso di specie le agevolazioni invocate dalla società cooperativa applicabile solo agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricole. Avverso la sentenza di appello la società cooperativa presentava ricorso per Cassazione in sede di legittimità.

La Suprema Corte diversamente da quanto stabilito dai giudici di merito ha ritenuto applicabile l'esenzione ICI (estensibile anche all'IMU) anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola equiparandole agli imprenditori agricoli individuali. L'orientamento assunto dai giudici di Palazzaccio nel caso di specie ha trovato la sua ratio nella previsione normativa di cui all'art.10, comma 1 del D.lgs.n°228/2001 che ha aggiunto all'art.12 della L.n°153/1975 la previsione normativa secondo cui: «Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo Statuto preveda

quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre nel caso di società cooperative qualora queste utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale».

Ciò, è avvenuto a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee secondo la quale dalla nozione di Imprenditore agricolo a titolo principale non possono essere escluse alcune persone giuridiche per il solo motivo della forma giuridica. In tal senso, la stessa Corte di Cassazione con la Sentenza N°13300 del 15/05/2023 ha ulteriormente precisato che in tema di ICI le agevolazioni previste dall'art.9 del previgente D.lgs.n°504/1992 istitutivo della vecchia ICI, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell'art.1 del D.lgs.n°99/2004, a condizione che la ridetta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale; ovvero, se, oltre ad avere da Statuto come oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività di cui all'art.2935 cc, abbia altresì almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per configurare la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per cui, come già evidenziato, l'esenzione ICI (IMU) anche alle società di cooperative è strettamente subordinata secondo quanto palesato dalla Suprema Corte adita alla coesistenza di due requisiti: il primo di natura oggettivo ossia l'esercizio di un'attività agricola specifica che rientri tra quelle espressamente previste dall'art.2935 cc ed un requisito di natura soggettiva, ossia, la qualifica certa di imprenditore agricolo professionale almeno da parte di un amministratore della società.

Nella questione posta al vaglio dei giudici di Cassazione la società ricorrente aveva dimostrato in entrambi i giudizi di merito la coesistenza di entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo).